

OGGETTO: Disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 <<Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio>> e alla legge regionale 23 aprile 2013, n.6 <<Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio venatorio>>”.

L’Assessore Daniele Stival propone alla Giunta regionale di approvare il disegno di legge indicato in oggetto, nel testo redatto in articoli, accompagnato dalla relazione che ne illustra contenuto e finalità, allegati alla presente deliberazione.

#### LA GIUNTA REGIONALE

Ritenuto di far proprio il disegno di legge regionale in oggetto;

Visti gli articoli 121 e 123 della Costituzione;

Visto l’articolo 20 dello Statuto della Regione;

Visto il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi;

Vista la scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla Struttura regionale competente e la nota di verifica della Direzione Bilancio;

#### DELIBERA

1. di approvare il disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 <<Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio>> e alla legge regionale 23 aprile 2013, n.6 <<Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio venatorio>>”, allegato alla presente deliberazione, composto da relazione (**Allegato A**) e testo redatto in articoli (**Allegato B**);
2. di chiedere al Consiglio regionale l’esame con procedura d’urgenza, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto della Regione;
3. di incaricare la Segreteria della Giunta della trasmissione del presente atto alla Presidenza del Consiglio regionale per la prosecuzione dell’iter legislativo.

IL SEGRETARIO  
F.to Avv. Mario Caramel

IL PRESIDENTE  
F.to Dott. Luca Zaia





### Relazione

Il nuovo Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019, di prossima approvazione a conclusione di un procedimento assai complesso caratterizzato dal coordinamento dei Piani faunistico-venatori provinciali e dall'espletamento delle correlate procedure VAS e VINCA, necessita, a supporto delle opzioni strategiche assunte, di un intervento legislativo che modifica alcuni degli articoli della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio" e della legge regionale 23 aprile 2013, n.6 "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria".

Detto intervento legislativo è già stato oggetto di una prima valutazione da parte della Giunta regionale in sede di adozione preliminare del richiamato Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019; in tale sede veniva infatti allegato, alla proposta di nuovo Piano, uno specifico capitolo concernente le modifiche da apportarsi a norme di legge vigenti.

Il presente disegno di legge realizza detta previsione, con una serie di modifiche legislative che concernono sia taluni istituti attinenti in senso stretto alla pianificazione faunistico-venatoria, sia taluni meccanismi gestionali che realizzano, a valle, le scelte operate in sede di pianificazione, sia ancora la regolamentazione dell'esercizio venatorio.

Il disegno di legge si articola in 17 articoli.

L'articolo 1 opera un triplice intervento sull'articolo 8 della L.R. n. 50/93, articolo declinante i contenuti del Piano faunistico-venatorio regionale.

Al comma 1 viene rimodulata, in piena aderenza a quanto disposto dall'articolo 10, comma 3 della legge quadro nazionale di riferimento n.157/92, la "forcella" all'interno della quale deve attestarsi la percentuale di territorio agro-silvo-pastorale a protezione della fauna selvatica.

Al comma 2 si attribuisce al Piano faunistico-venatorio regionale il compito di fornire non solo i criteri e le modalità di utilizzo del fondo regionale di cui all'articolo 28 della L.R. n.50/93 (destinato all'erogazione di contributi a titolo di indennizzo dei danni da fauna selvatica e per la prevenzione) bensì anche criteri e modalità di intervento del Comitato direttivo degli Ambiti territoriali di caccia nella medesima materia, gettando così le basi per una puntuale applicazione dell'articolo 21, comma 9, della L.R. n.50/93.

Al comma 3 si interviene sul comma 5, lettera e) al fine di fornire base giuridica al nuovo istituto rappresentato dal territorio deltizio.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 9 della L.R. n.50/93 disponendo che le zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia possono essere date in gestione non solo alle associazioni venatorie e cinofile e agli imprenditori agricoli, singoli o associati, ma anche agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini, strutture associative che comprendono al loro interno sia la componente venatoria, sia la componente agricola.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 14 della L.R.n.50/93 che dispone in ordine alle condizioni alle quali può esercitarsi l'attività venatoria.

Al comma 1 vengono introdotte opzioni venatorie "integrative" concernenti i prelievi alla fauna cacciabile migratoria, già altrove positivamente sperimentate (vedansi l'articolo 35, commi 1 bis e 2 della Legge della Regione Lombardia 16 agosto 1993, n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e l'articolo 28, comma 3 ter della Legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994 << Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio">>).

Trattasi innanzitutto della possibilità, riconosciuta in capo a coloro i quali hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, di esercitare un numero limitato di giornate di caccia vagantiva alla

migratoria esclusivamente negli Ambiti territoriali di caccia e Comprensori alpini di iscrizione, nonché della possibilità, per coloro che non hanno optato per la forma di caccia da appostamento fisso, di usufruire di un numero limitato di giornate di caccia da appostamento fisso alla migratoria previo consenso del titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso. E' inoltre riconosciuta, a fronte dell'introduzione di un numero massimo stagionale di giornate di caccia, da applicarsi indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, la possibilità, per ogni cacciatore iscritto ad un Ambito territoriale di caccia del Veneto, di disporre di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli ATC del Veneto (con esclusione del territorio lagunare vallivo e del territorio deltizio) limitatamente alla caccia da appostamento temporaneo alla migratoria, sulla base di specifici criteri approvati dalla Giunta regionale.

Al comma 2 vengono fornite le disposizioni di cornice ai fini dell'esercizio, al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, della caccia di selezione agli ungulati nonché viene definito il numero massimo di giornate di caccia annualmente usufruibili da ogni singolo cacciatore.

L'articolo 4 interviene sull'articolo 15 relativo all'abilitazione all'esercizio venatorio, disponendo in ordine alla prova integrativa per coloro i quali intendono esercitare la caccia di selezione al di fuori della Zona faunistica delle Alpi.

L'articolo 5, al comma 1, chiarisce il contenuto dispositivo dell'articolo 16, comma 4, della L.R.n.50/93, nel punto in cui si attribuisce alle Province la potestà di integrare il calendario venatorio regionale al fine di adeguare quest'ultimo alle peculiarità della zona faunistica delle Alpi.

Il successivo comma 2, nel fare salve le prerogative delle Province di cui al comma 1, affida alle Province medesime la regolamentazione del prelievo degli ungulati, unitamente all'approvazione dei relativi piani di prelievo, da approvarsi nei limiti fissati dal calendario venatorio regionale e tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano faunistico-venatorio regionale.

L'articolo 6 interviene sull'articolo 18 della L.R. n.50/93.

Il comma 1 elimina il vincolo temporale imposto alle Province per l'avvio del procedimento di istituzione delle zone destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia. Il medesimo comma provvede ad un riallineamento del contenuto dispositivo del comma 1 dell'articolo 18 della L.R. n.50/93 con quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera e) della L.R. n.50/93.

Il comma 2 dispone che, limitatamente alle zone previste in sede di pianificazione, in linea con i più recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale, le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.

L'articolo 7 interviene sull'articolo 20, che tratta dell'esercizio venatorio da appostamento.

Il comma 1 provvede a raccordare le vigenti disposizioni con il nuovo comma 3 bis.

Il comma 2, introducendo detto comma 3 bis, dispone in ordine al recupero della selvaggina in territorio lagunare vallivo, in territorio deltizio e più in generale nelle zone umide (laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali).

Il comma 3, infine, dispone in ordine alla distanza di rispetto che deve essere mantenuta dall'appostamento in funzione.

L'articolo 8 modifica in più punti l'articolo 21 della L.R. n.50/93 concernente gli Ambiti territoriali di caccia, configurandosi quale "nucleo centrale" del presente disegno di legge.

Il comma 1 fa finalmente chiarezza sulla natura giuridica dell'Ambito territoriale di caccia, il quale, in forza di legge, assume lo status di associazione avente personalità giuridica di diritto privato.

Il comma 2 provvede ad alleggerire gli oneri gestionali in capo agli Ambiti territoriali di caccia attraverso la riduzione del numero di professionisti incaricati della revisione dei conti.

Il comma 3, tenuto conto delle difficoltà operative in capo all'Organo assembleare in presenza di un numero elevato di soci, introduce la possibilità dell'Assemblea dei soci di delegare limitate funzioni ad un'Assemblea dei rappresentanti dei soci, che può garantire più elevati livelli partecipativi della base associativa. Viene inoltre sancita l'incompetenza assoluta dell'Ambito territoriale di caccia in materia di regolamentazione dell'esercizio venatorio.

Il comma 4 interviene sul comma 5, lettera a) del richiamato articolo 21 della L.R. n.50/93, laddove si dispone in ordine ai criteri di nomina dei Comitati direttivi avuto riguardo alla componente venatoria. Innanzitutto si attesta al livello nazionale il riconoscimento delle associazioni venatorie che possono designare propri rappresentanti, in perfetto allineamento con quanto dispone, sullo specifico punto, la legge quadro nazionale di riferimento (articolo 14, comma 10, della Legge 157/92). In secondo luogo si introduce anche per la componente venatoria il criterio della rappresentatività, da valutarsi a livello di Ambito territoriale di caccia onde valorizzare il legame tra il cacciatore ed il territorio, chiarendo altresì che i tre rappresentanti devono essere espressione di tre diverse realtà associative.

Il comma 5, intervenendo sul comma 6 dell'articolo 21 della L.R.n.50/93, stabilisce che i cinque rappresentanti dei soci chiamati ad intervenire con voto consultivo non vincolante alle riunioni del Comitato direttivo siano designati dall'Assemblea su proposta delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o a livello regionale.

Il comma 6, che interviene sul comma 7 dell'articolo 21 della L.R.n.50/93, stabilisce che il Presidente del Comitato direttivo sia eletto tra i rappresentanti designati dalla componente venatoria presente nel Comitato direttivo medesimo.

Il comma 7 affida al Comitato direttivo il compito di approvare un proprio regolamento gestionale comprensivo delle sanzioni disciplinari da comminare ai trasgressori del regolamento medesimo, nel rispetto di un regolamento applicativo all'uopo approvato dalla Giunta regionale.

Il comma 8 provvede a definire la portata della disposizione di cui all'articolo 21, comma 9, della L.R. n.50/93, stabilendo che il Comitato direttivo provvede altresì, nei limiti di quanto disposto dal regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, ad erogare contributi a titolo di indennizzo per i danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalle sole specie oggetto di immissione e dall'esercizio dell'attività venatoria fino ad un ammontare massimo pari ad una quota percentuale del bilancio dell'Ambito territoriale di caccia. Gli eventuali maggiori fabbisogni non coperti da detta quota percentuale sono a carico del fondo di cui all'articolo 28 nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale.

Il comma 9 dispone un modesto incremento del contributo base da versare, da parte degli associati, al Comitato direttivo per la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante, che passa da 50,00 a 60,00 Euro, incremento che si rende indispensabile tenuto conto degli oneri gestionali che competono ai Comitati direttivi medesimi.

Il comma 10 interviene sul comma 12 dell'articolo 21 attribuendo all'organo assembleare il compito di fissare il contributo integrativo per la caccia alla fauna stanziale, con possibilità di differenziazione, limitatamente agli ungulati, in funzione della specie oggetto di prelievo.

Il comma 11, infine, aggiunge all'articolo 21 della L.R. n.50/93 uno specifico comma che sancisce la potestà/responsabilità in capo alla Provincia di dichiarare, nei casi previsti, la decadenza del Comitato direttivo e la nomina di un commissario che provvede alle attività di gestione dell'Ambito territoriale di caccia fino alla nomina e all'insediamento del nuovo Comitato direttivo.

L'articolo 9 riconosce al Piano faunistico-venatorio regionale il potere di derogare, limitatamente a determinati territori regionali in funzione di specifiche connotazioni ambientali e correlate esigenze gestionali, ai criteri di priorità stabiliti dall'articolo 22, comma 1, della L.R. n.50/93 ai fini dell'assegnazione dei richiedenti all'Ambito territoriale di caccia.

L'articolo 10, in analogia all'intervento operato dall'articolo 8, comma 1 del presente disegno di legge, riconosce in capo al Comprensorio alpino lo status di associazione avente personalità giuridica di diritto privato.

L'articolo 11 dispone alcune modifiche all'articolo 29 della L.R. n.50/93 che tratta delle Aziende faunistico-venatorie.

Il comma 1 interviene sul comma 4 di detto articolo 29, laddove si attribuisce alla forma consortile l'espressione della pluralità di proprietari, possessori o conduttori di fondi agricoli a cui può essere rilasciata la concessione, pluralità da qualificarsi più correttamente in termini di associazione.

Il comma 2 mira a fornire una soluzione per le ipotesi di disdetta da parte di proprietari, possessori o conduttori associati non più disposti, in sede di rinnovo della concessione in capo al concessionario, a far parte dell'Azienda faunistico-venatoria.

L'articolo 12 interviene sull'articolo 30 della L.R. n.50/93 concernente le Aziende agri-turistico-venatorie.

Il comma 1 replica, per detti istituti privatistici, l'intervento operato per le Aziende faunistico-venatorie dall'articolo 11, comma 1, del presente disegno di legge.

Il comma 2 stabilisce che le gare cinofile autorizzate dalla Provincia all'interno delle Aziende agri-turistico-venatorie con abbattimento di fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia se svolte in specifiche zone e per i periodi individuati dalla Provincia.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 32 della L.R. n.50/93 in materia di allevamenti.

La finalità dei tre commi che compongono l'articolo è quella di ostacolare in via indiretta le immissioni abusive di cinghiali sul territorio.

Il comma 1 limita l'allevamento del cinghiale alla sola finalità alimentare.

Il comma 2, in combinato disposto con il comma 1, stabilisce che la deroga a favore dei titolari di impresa agricola non opera per gli allevamenti di cinghiale.

Il comma 3 impone anche all'allevamento di cinghiali (al pari degli allevamenti destinati al ripopolamento) l'obbligo di applicare agli animali contrassegni (che, per il cinghiale, sono rappresentati da marche auricolari) riportanti il numero che individua l'allevamento ed un numero progressivo, da riportare nel registro d'allevamento.

L'articolo 14 interviene sull'Allegato A della L.R. n.50/93 riducendo, a beneficio di coloro i quali sono stati giudicati inidonei all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, l'arco temporale minimo per risostenere l'esame.

L'articolo 15, commi 1 e 2, modifica l'Allegato B della L.R. n.50/93, con intervento analogo a quello disposto dall'articolo 11, comma 1, e dall'articolo 12, comma 1, del presente disegno di legge.

L'articolo 16 interviene sulla legge regionale 23 aprile 2013, n.6 "Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria".

Il comma 1 chiarisce cosa si debba intendere per territorio precluso all'esercizio venatorio.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 3 della L.R. n.6/13 ove si dispone l'istituzione di uno specifico fondo regionale per danni da fauna selvatica e relativi risarcimenti, chiarisce che l'applicabilità delle disposizioni all'uopo recate dal Piano faunistico-venatorio regionale opera in relazione allo strumento di piano vigente tempo per tempo.

Chiude l'articolo 17 relativo alle norme transitorie.



Disegno di legge regionale “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 <<Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio>> e alla legge regionale 23 aprile 2013, n.6 <<Iniziativa per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio venatorio>>”.

**Art.1 – Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Al comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “non inferiore al 21 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “non inferiore al 20 per cento”.
2. Alla fine della lettera d) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunte le parole: “e per l’applicazione del comma 9 dell’articolo 21”.
3. Alla lettera e) del comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “la disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare vallivo” sono sostituite dalle parole: “la disciplina dell’attività venatoria nel territorio lagunare vallivo e nel territorio deltizio”.

**Art.2 – Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati” sono sostituite dalle seguenti: “la cui gestione può essere affidata alternativamente ad associazioni venatorie, associazioni cinofile, imprenditori agricoli singoli o associati, Ambiti territoriali di caccia, Comprensori alpini”.

**Art.3 – Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono inseriti i seguenti:

“ 1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all’articolo 12, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria anche con l’uso del cane, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti territoriali di caccia ed ai Comprensori alpini del Veneto in cui risulta iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all’articolo 12, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può esercitare, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, quindici giornate di caccia da appostamento fisso alla migratoria in tutti gli Ambiti territoriali di caccia ed in tutti i Comprensori alpini del Veneto, con esclusione del territorio lagunare vallivo e del territorio deltizio, previo consenso del titolare dell’autorizzazione dell’appostamento fisso.

1 ter. La fruizione delle quindici giornate di cui al comma 1 bis non presuppone richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l’obbligo, per il cacciatore, di cerchiare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata in deroga all’opzione prescelta. Nella giornata di caccia in cui il cacciatore usufruisce delle giornate integrative di cui al comma 1 bis non gli è consentito esercitare altra forma di caccia.

1 quater. Fermo restando il numero massimo consentito di giornate di caccia di cui al comma 8ter, ogni cacciatore iscritto ad un Ambito territoriale di caccia del Veneto può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di dieci giornate venatorie fruibili in tutti gli Ambiti territoriali del Veneto, con esclusione del territorio lagunare vallivo e del territorio deltizio, limitatamente alla caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria, sulla base di specifici criteri approvati dalla Giunta regionale.”.

2. Dopo il comma 8 dell’articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunti i seguenti:

“ 8 bis. Per poter svolgere la caccia di selezione agli ungulati poligastrici il cacciatore deve essere abilitato alla caccia di selezione, essere iscritto all’Ambito territoriale di caccia e aver pagato il contributo integrativo di cui all’articolo 21, comma 12.

8 ter. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di cinquantacinque giornate complessive di caccia nella stagione venatoria. Non concorrono al computo delle giornate di caccia le giornate usufruite esclusivamente all’interno delle Aziende agri-turistico-venatorie, le giornate usufruite fuori regione nonché le giornate per la caccia di selezione agli ungulati non ricadenti nell’arco temporale compreso tra la terza domenica di settembre e la fine del successivo mese di gennaio. ”.

**Art.4 – Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”.**

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“ 5 bis. Coloro che intendono esercitare la caccia di selezione agli ungulati al di fuori della Zona faunistica delle Alpi, qualora non abbiano già sostenuto la prova integrativa di cui al comma 5, devono sostenere una specifica prova integrativa presso la Provincia in cui ricade l’Ambito territoriale di caccia ove si realizzano i prelievi in selezione, le cui modalità ed i cui programmi d’esame sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.”.

**Art. 5 – Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: "il cui territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente al territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi".

2. Il comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente: "5. Le Province, fatto salvo quanto previsto al comma 4 per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, regolamentano il prelievo degli ungulati e ne approvano i piani di prelievo nei limiti fissati dal calendario venatorio regionale e tenuto conto degli indirizzi contenuti nel Piano faunistico-venatorio regionale."

**Art. 6 – Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

“1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, è inserito il seguente:

“ 1bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.”.

**Art. 7 – Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

“3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo, in territorio deltizio e più in generale nelle zone umide (laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali) è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e per ritornare dagli appostamenti di caccia. E' altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta; il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore a 200 metri dall'appostamento.”.

3. Dopo il comma 11 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

“11 bis. Fatto salvo quanto previsto dal Piano faunistico-venatorio regionale per il territorio lagunare vallivo e per il territorio deltizio, nonché quanto stabilito dalle Province avuto riguardo alla Zona faunistica delle Alpi, l'attività venatoria non può essere svolta ad una distanza inferiore di 100 metri da un appostamento in funzione, salvo il consenso dell'interessato.”.

**Art. 8 – Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, le parole: "L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa avente personalità giuridica di diritto privato, che non ha fini di lucro".

2. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: "il Collegio dei revisori dei conti" sono sostituite dalle seguenti: "il revisore dei conti".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono inseriti i seguenti:

"4 bis. L'Assemblea dei soci può delegare proprie funzioni ad un'Assemblea dei rappresentanti dei soci nei limiti fissati dallo Statuto tipo previsto dal regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale. I criteri e le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti dei soci, nonché le modalità di insediamento e funzionamento dell'Assemblea dei rappresentanti dei soci sono stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Piano faunistico-venatorio regionale.

4 ter. Lo Statuto e gli organi statutari degli Ambiti territoriali di caccia non possono disporre in merito alla regolamentazione dell'esercizio dell'attività venatoria né prevedere sanzioni disciplinari riferite all'esercizio venatorio. Ogni contraria previsione statutaria è priva di efficacia."

4. La lettera a) del comma 5 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituita dalla seguente:

"a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle tre associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale maggiormente rappresentative a livello di Ambito territoriale di caccia al momento della nomina del Comitato direttivo, un rappresentante per ognuna delle tre associazioni. Il rappresentante che recede dall'Associazione designante decade dalla nomina. La Provincia, entro trenta giorni, provvede alla sua sostituzione sulla base di designazione formulata da parte della medesima Associazione;"

5. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

"6. Partecipano alle riunioni del Comitato direttivo, con voto consultivo non vincolante, cinque rappresentanti designati dall'Assemblea su proposta delle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o a livello regionale presenti nell'Ambito territoriale di caccia. Se espresso, il voto consultivo deve essere obbligatoriamente verbalizzato."

6. Il comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

"7. Il Comitato elegge il proprio Presidente tra i rappresentanti designati di cui al comma 5, lettera a). Il Presidente del Comitato direttivo presiede anche l'Assemblea dei soci."

7. Dopo il comma 7 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono inseriti i seguenti:

"7 bis. Il Comitato direttivo, nel rispetto dello Statuto e sulla base di specifici indirizzi applicativi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, approva un regolamento per la gestione delle attività associative dell'Ambito territoriale di caccia. Il Comitato direttivo, in caso di violazione da parte dei soci delle disposizioni previste dal regolamento gestionale, propone alla Provincia

territorialmente competente l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori, che consistono nella diffida, nella sospensione e nella esclusione della qualità di socio. La Provincia decide sulla base degli indirizzi applicativi stabiliti dalla Giunta regionale.

7 ter. Il regolamento per la gestione delle attività associative di cui al comma 7 bis è trasmesso alla Giunta regionale che ne verifica la conformità agli specifici indirizzi applicativi emanati.”.

8. Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “Il Comitato direttivo provvede ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica” sono sostituite dalle seguenti: “Il Comitato direttivo provvede altresì, nei limiti di quanto disposto dal regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale, ad erogare contributi a titolo di indennizzo per i danni non altrimenti risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalle sole specie oggetto di immissione e dall'esercizio dell'attività venatoria fino ad un ammontare massimo pari ad una quota percentuale del bilancio dell'Ambito territoriale di caccia; gli eventuali maggiori fabbisogni non coperti da detta quota percentuale sono a carico del fondo di cui all'articolo 28 nei limiti delle disponibilità recate dal bilancio regionale. Il Comitato direttivo provvede altresì ai rimborsi previamente concordati ai fini della prevenzione dei danni.”.

9. Al comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “di importo non superiore a lire 100.000, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione” sono sostituite dalle parole: “di importo pari a 60,00 euro, riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso a cura degli stessi Comitati direttivi”.

10. Il comma 12 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è sostituito dal seguente:

“12. Per la caccia alla selvaggina stanziale l'assemblea dei soci, ovvero l'assemblea dei rappresentanti dei soci laddove insediata, su proposta del Comitato direttivo, determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli Ambiti territoriali di caccia e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini, con possibilità di differenziazione, limitatamente agli ungulati, in funzione della specie oggetto di prelievo.”.

11. Dopo il comma 15 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è aggiunto il seguente:

“15 bis. La Provincia, nei casi in cui il comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia commetta gravi inosservanze di norme di legge, di regolamento e statutarie, e nei casi in cui lo stesso sia impossibilitato ad operare, diffida il Comitato direttivo a provvedere in conformità alle disposizioni vigenti, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni. In caso di inadempimento la Provincia dichiara la decadenza dei componenti del comitato direttivo e nomina un commissario che provvede alle attività di gestione dell'ambito fino alla nomina e all'insediamento del nuovo Comitato direttivo.”.

**Art. 9 – Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, dopo le parole: "che deve avvenire tenendo conto delle seguenti priorità" sono aggiunte le seguenti: "fatto salvo quanto diversamente stabilito dal Piano faunistico-venatorio regionale avuto riguardo a determinati territori regionali".

**Art. 10 – Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, dopo le parole: “Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro” sono inserite le seguenti: “avente personalità giuridica di diritto privato”.

**Art. 11 – Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo le parole: “o riuniti in consorzio” sono sostituite dalle seguenti: “o associati”;
- b) al secondo periodo le parole: “Il consorzio deve indicare la persona fisica” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di associazioni deve essere indicata la persona fisica”;
- c) al terzo periodo dopo le parole: “alla Provincia” sono inserite le seguenti: “e non comporta il rilascio di una nuova concessione”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“4 bis. In sede di rinnovo della concessione nel rispetto delle condizioni fissate dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Provincia individua gli eventuali fondi interclusi o comunque funzionali alla continuità gestionale dell'Azienda faunistico-venatoria per i quali è venuto meno l'assenso dei proprietari o conduttori. Detti fondi, non riconfermabili nell'atto di rinnovo della concessione e pertanto non più soggetti al pagamento della tassa di concessione, devono essere delimitati con tabelle esenti da tasse a cura del concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria. In detti fondi la caccia è vietata e gli indennizzi per i danni arrecati dalla fauna selvatica sono a carico del concessionario dell'Azienda faunistico-venatoria limitatamente alle specie cacciabili.”.

**Art. 12 – Modifiche all’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50.**

1. Al comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “o riuniti in consorzio” sono sostituite dalle seguenti: “o associati”.

2. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50 le parole: “, senza abbattimento di fauna” sono sostituite dalle seguenti: “in specifiche zone e per i periodi individuati dalla Provincia”.

**Art. 13 – Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

“1 bis. L’allevamento del cinghiale è consentito per soli fini alimentari ed è sempre soggetto ad autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.”.

2. Alla fine del comma 2 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, sono aggiunte le seguenti parole: “, salvo nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, nelle quali è sempre richiesto il rilascio di autorizzazione da parte della Provincia”.

3. Al secondo periodo del comma 3 dell’articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, dopo le parole: “per gli allevamenti destinati al ripopolamento” sono inserite le seguenti “e per gli allevamenti di cinghiale”.

**Art. 14 – Modifiche all’Allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al punto 5 dell’Allegato A della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “prima che siano trascorsi tre mesi” sono sostituite dalle seguenti: “prima che sia trascorso un mese”.

**Art. 15 – Modifiche all'Allegato B della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50.**

1. Al punto 2 dell'Allegato B della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “ Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di richiesta inoltrata da un'associazione di proprietari, possessori o conduttori di fondi”.

2. Alla lettera a) del punto 2 dell'Allegato B della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: “gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in consorzio” sono sostituite dalle seguenti: “gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori riuniti in associazione”.

**Art. 16 – Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all’esercizio della attività venatoria”.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 2013, n. 6, è aggiunto il seguente:  
“ 1 bis. Ai fini della presente legge per territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria si intendono i territori che ricadono all’interno dei Parchi regionali e delle Riserve regionali.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 23 aprile 2013 n. 6, le parole: “si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al titolo quinto del regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale di cui alla legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 <<Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)>> e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “si applicano, in quanto compatibili, le eventuali disposizioni di cui al regolamento di attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale.”.

**Art. 17 – Norme finali e transitorie.**

1. Gli articoli 1, 8, 9, 10, 11, 12 e 15 della presente legge non entrano in vigore con l'entrata in vigore della presente legge, ma si applicano alla pianificazione faunistico-venatoria regionale successiva a quella approvata con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 "Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)".